

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
<p align="center">L.R. 25/11/2004, n. 8. Pubblicata nel B.U. Sardegna 25 novembre 2004, n. 38.</p>	<p>Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.</p>	<p>Art. 5. Studio di compatibilità paesistico-ambientale.</p> <p>1. I piani urbanistici dei comuni, i cui territori ricadono nella fascia costiera di duemila metri dalla linea di battigia marina, devono contenere lo studio di compatibilità paesistico-ambientale quale documento finalizzato a:</p> <p>a) supportare le scelte di pianificazione del territorio comunale in relazione al complesso delle risorse paesistico-ambientali;</p> <p>b) individuare, per gli ambiti trasformabili, le caratteristiche urbanistico-edilizie dei nuovi insediamenti in relazione ai livelli di compatibilità e sostenibilità delle trasformazioni rispetto allo stato dell'ambiente e dei caratteri paesaggistici;</p> <p>c) definire i criteri guida per lo studio di compatibilità paesistico-ambientale da porre a base della elaborazione dei piani attuativi.</p> <p>2. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato al PUC deve prevedere:</p> <p>a) il quadro conoscitivo del territorio comunale derivato dalla rappresentazione ed analisi dei principali tematismi di carattere geologico, geomorfologico, idrologico, vegetazionale, paesaggistico e storico-culturale;</p> <p>b) il quadro conoscitivo relativo alle trasformazioni avvenute circa gli insediamenti e le infrastrutture;</p> <p>c) l'individuazione delle risorse paesistico-ambientali di maggior pregio ed interesse ai fini delle esigenze di tutela e valorizzazione;</p> <p>d) il quadro territoriale di sintesi delle risorse paesistico-ambientali rappresentato per areali, in cui riconoscere una graduazione di valore delle risorse ed i corrispondenti livelli di trasformazione territoriale possibili con individuazione dei livelli di sostenibilità delle ipotesi di sviluppo e di compatibilità delle localizzazioni;</p> <p>e) la determinazione dei parametri qualitativi e quantitativi delle trasformazioni compatibili con lo stato dell'ambiente e della relativa normativa d'attuazione.</p> <p>3. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale va allegato ai piani attuativi dei comuni di cui al comma 1 e deve prevedere:</p> <p>a) l'indicazione degli insediamenti previsti con illustrazione delle possibili alternative di localizzazione e con definizione della soglia massima di accettabilità in termini volumetrici attraverso l'analisi comparata di accettabilità dei tematismi utilizzati;</p> <p>b) la simulazione degli effetti sul paesaggio delle localizzazioni proposte e la documentazione fotografica su cui riportare dette simulazioni;</p> <p>c) le concrete misure per l'eliminazione dei possibili effetti negativi ovvero per minimizzarne e compensarne l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio.</p> <p>4. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale è redatto nel rispetto degli obblighi e delle procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE (V.A.S.) concernente la valutazione degli</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p>effetti dei piani e dei programmi sull'ambiente.</p> <p>5. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale relativo agli strumenti urbanistici generali viene sottoposto all'esame ed approvazione della Giunta regionale previo favorevole parere del Comitato tecnico regionale dell'urbanistica.</p> <p>6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale allegato ai piani attuativi rappresenta il quadro di riferimento urbanistico-territoriale e di disciplina paesistica per la procedura della valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Legge finanziaria 1999) e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>7. Gli esiti della procedura di valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999, riguardanti i piani urbanistici attuativi, sono trasmessi alle Commissioni provinciali per la tutela del paesaggio, di cui all'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1989 e successive modifiche ed integrazioni ed all'articolo 137 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il definitivo parere. Per le restanti procedure di verifica e di valutazione dell'impatto ambientale, non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano i divieti e le prescrizioni in essa contenuti.</p>
<p align="center">Circ.Ass. 3/02/2005, n. 40/GAB.</p> <p>Publicata nel B.U. Sardegna 7 febbraio 2005, n. 4. Emanata dall'Assessore regionale degli Enti locali, finanze ed urbanistica di concerto con l'Assessore regionale della Pubblica Istruzione, beni culturali, informazioni, spettacolo e sport e con l'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.</p>	<p>Circolare esplicativa della L.R. 25 novembre 2004, n. 8, recante "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale".</p>	<p>6. Lo studio di compatibilità paesistico-ambientale.</p> <p>"Lo studio, la cui procedura di approvazione ricalca quella già indicata dalla precedente pianificazione paesistica, deve essere allegato, oltre che ai Piani Urbanistici generali, anche ai piani attuativi dei Comuni predetti e deve essere redatto tenendo conto dalla direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, emanata dalla Comunità Europea il 27 giugno 2001</p> <p>Per quanto riguarda quest'ultimo adempimento, si rileva che la VAS introdotta dalla citata direttiva europea costituisce una estensione della VIA ed ha la funzione di vagliare in astratto tutti gli interventi potenzialmente realizzabili in un determinato ambito territoriale privilegiando quelli di minore impatto, a differenza della VIA che, riferendosi a singoli progetti infrastrutturali, svolge la funzione di tutela dell'ambiente in un ambito spaziale e temporale più ristretto.</p> <p>Secondo la Direttiva della Comunità Europea la VAS è pertanto costituita da:</p> <p>a) l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il contenuto del piano ed i suoi obiettivi principali nei confronti delle possibili modifiche dell'ambiente; - le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano; - qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano, con specifica attenzione alle aree sensibili ed alle aree urbane;

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<ul style="list-style-type: none"> - gli obiettivi di tutela ambientale perseguiti nel piano e le modalità operative adottate per il loro conseguimento; - i prevedibili impatti ambientali significativi e la valutazione critica complessiva delle ricadute positive e negative sull'ambiente, derivanti dall'attuazione del piano; - le alternative considerate in fase di elaborazione del piano; - le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano; b) la realizzazione delle consultazioni; c) la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale; d) la messa a disposizione del pubblico delle informazioni."
<p align="center">Delib.G.R. 2/08/2005, n. 38/32. Pubblicata nel B.U. Sardegna 1° ottobre 2005, n. 30.</p>	<p>Modifica della Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 concernente le direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale. Prime disposizioni in materia di attuazione della Direttiva 42/2001/CE.</p>	<p>La Giunta regionale, condividendo la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessore della Pubblica Istruzione, visto il parere di legittimità espresso dal Direttore Generale dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente Delibera di approvare la proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente di rendere esecutiva con decorrenza immediata la Delib.G.R. 15 febbraio 2005, n. 5/11 con le integrazioni contenute nelle premesse della presente deliberazione, e di rinnovare il mandato all'Assessore degli Affari Generali e Personale perché proceda con la massima urgenza al completamento del reclutamento delle figure professionali necessarie per l'Ufficio delle Valutazioni Ambientali.</p>
<p align="center">L.R. 12/06/2006, n. 9. Pubblicata nel B.U. Sardegna 20 giugno 2006, n. 20.</p>	<p>Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali.</p>	<p>Art. 48. Valutazione ambientale strategica e valutazione di impatto ambientale. Funzioni della Regione.</p> <p>1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alla Regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alla Regione tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e non attribuite agli enti locali dalla presente legge.</p> <p>2. In particolare spettano alla Regione i seguenti compiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) predisposizione di direttive nell'ambito previsto dalle normative statali; b) formulazione di linee-guida di indirizzo tecnico-amministrativo in materia di valutazione ambientale; c) svolgimento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi di livello regionale o provinciale; <p>[...]</p> <p>3. Le procedure di cui all'articolo 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p>finanziaria 1999), si concludono, sulla base dell'attività istruttoria, con atto deliberativo assunto dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente.</p> <p>Art. 49. <i>Valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale. Funzioni degli enti locali.</i></p> <p>1. In materia di valutazione ambientale strategica spettano alle province le funzioni amministrative relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. In materia di valutazione di impatto ambientale spettano alle province tutte le funzioni amministrative non ritenute di rilievo regionale e lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale dei progetti, delle opere e interventi di valenza provinciale.</p> <p>[...].</p>
<p>DGR 19/02/2008, n. 11/27.</p>	<p>Disegno di legge concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale".</p>	<p>La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente delibera di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante, il disegno di legge concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale".</p> <p>[...].</p> <p>D.D.L. concernente "Istituzione del servizio integrato regionale di gestione dei rifiuti urbani e di riordino in materia ambientale".</p> <p>Art. 4. <i>Norma transitoria in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione integrata ambientale.</i></p> <p>1. Nelle more dell'adozione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, concernente "Procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale, per la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale".</p> <p>2. In materia di valutazione di incidenza ambientale, di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale le autorità competenti sono individuate secondo le disposizioni legge regionale n. 4/2006 e della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 artt. 47, 48, 49.</p> <p>3. In ottemperanza di quanto disposto dagli artt. 47 e 49 con atto di indirizzo e coordinamento da parte della Giunta regionale sono individuati le opere e gli interventi di competenza regionale e provinciale.</p> <p>[...].</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p>5. Con appositi atti di indirizzo la Giunta regionale individua le disposizioni organizzative per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale strategica, di valutazione di impatto ambientale, di valutazione di incidenza di competenza regionale, definisce gli indirizzi per quelle di competenza provinciale e individua ulteriori misure di semplificazione per il coordinamento di altri pareri e autorizzazioni comprese quelle disciplinate dal D.Lgs. n. 42/2004. [...].</p>
<p align="center">L.R. 5/03/2008, n. 3. Pubblicata nel B.U. Sardegna 6 marzo 2008, n. 9, suppl. ord. n. 1.</p>	<p>Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008).</p>	<p>Art. 1, comma 25. <i>Disposizioni di carattere finanziario.</i> [...] 25. Nelle ipotesi previste dal comma 24, il SUAP trasmette immediatamente per via telematica la dichiarazione con i relativi allegati alle amministrazioni competenti e provvede alla convocazione di una conferenza di servizi, anche telematica, entro sette giorni dalla presentazione della dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore. La conferenza di servizi si svolge in seduta unica entro i successivi quindici giorni lavorativi. In caso di mancata partecipazione dei soggetti invitati, ovvero in caso di mancata presentazione di osservazioni entro la data di svolgimento della conferenza stessa, i pareri, le autorizzazioni e gli altri provvedimenti dovuti si intendono positivamente espressi, ferma restando la responsabilità istruttoria dei soggetti invitati alla conferenza. Qualora l'intervento sia soggetto a valutazione d'impatto ambientale (VIA) o valutazione ambientale strategica (VAS) o autorizzazione integrata ambientale (AIA), i termini sopra individuati decorrono dalla comunicazione dell'eventuale esito favorevole delle relative procedure. Per quanto non disciplinato dal presente comma si rinvia all'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. (Nota) (Nota) Periodo così modificato dall'art. 4, comma 5, lettera b), L.R. 14 maggio 2009, n. 1.</p>
<p align="center">Delib.G.R. 23/04/2008, n. 24/23.</p>	<p>Direttive per lo svolgimento delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica.</p>	<p>L'Assessore riferisce che è in corso di predisposizione da parte dell'Assessorato un disegno di legge che regolamenti, in maniera organica, le procedure in materia di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, coordinando le indicazioni a livello nazionale con le norme regionali. (...) L'Assessore propone, pertanto, di sostituire gli allegati A e B della deliberazione n. 5/11 del 15 febbraio 2005 con quelli riportati in allegato alla presente deliberazione, e di introdurre nell'allegato C precise disposizioni per l'attivazione delle procedure di valutazione ambientale strategica di competenza regionale. [...] Allegato C: valutazione ambientale strategica di piani e programmi, procedura di verifica e di valutazione. Art.1. Finalità. Art. 2. <i>Soggetti interessati allo svolgimento della VAS.</i></p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		<p><i>Art. 3. Autorità competente.</i> <i>Art. 4. Soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati.</i> <i>Art. 5. La strutturazione del processo di partecipazione nella VAS.</i> <i>Art. 6. Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica.</i> <i>Art. 7. Verifica di assoggettabilità VAS – Procedura.</i> <i>Art. 8. Piani o programmi da sottoporre a VAS.</i> <i>Art. 9 Piani o programmi esclusi da Valutazione ambientale strategica</i> <i>Art. 10. Attivazione preliminare della VAS e della stesura del piano o programma</i> <i>Art. 11. Incontro di scoping.</i> <i>Art. 12. Costruzione del piano o programma e avvio della VAS.</i> <i>Art. 13. Consultazioni.</i> <i>Art. 14. Valutazione del rapporto ambientale degli esiti della consultazione.</i> <i>Art. 15. Decisione.</i> <i>Art. 16. Informazione sulla decisione.</i> <i>Art. 17. Monitoraggio.</i> <i>Art. 18. Rinvio alla normativa nazionale.</i> Allegato C 1: criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Allegato C 2: contenuti del rapporto ambientale di cui all'art. 14.</p>
<p align="center">L.R. 7/08/2009, n. 3. Pubblicata nel B.U. Sardegna 18 agosto 2009, n. 27.</p>	<p>Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale.</p>	<p><i>Art. 5. Ambiente e governo del territorio.</i> [...]]. 23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed è abrogato l'articolo 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, articolo 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), articolo 2, comma 158, lettera g).</p>

Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS

Normativa	Rubrica	Articolo e/o argomento di riferimento
SARDEGNA		
		[...].
Fonte normativa sul sito web: www.regione.sardegna.it – sardegnaAmbiente – argomenti – valutazioni ambientali – valutazione strategica – normativa		